



**GRUPPO
di PISA**
Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

RELAZIONE A SESTO SEMINARIO ANNUALE
CON I DOTTORANDI IN MATERIE GIUS-PUBBLICISTICHE

OMAR CHESSA *

SOMMARIO: 1. Stefano Bissaro – 2. Alessia Careri – 3. Alessio Vaccari – 4. Ilaria De Cesare.

1. Le prime ricerche di cui mi occuperò sono quelle di Bissaro e Careri, che per via dell'oggetto trattato si prestano a una trattazione congiunta, sebbene – come è giusto – mi sforzerò di distinguere le osservazioni dirette all'uno e all'altra.

Dico subito che sono lavori molto stimolanti, assai curati nella ricostruzione della letteratura, che è peraltro analizzata a fondo e con spirito critico: gli autori confrontano le diverse soluzioni offerte dalla dottrina, per pervenire a spunti originali, sovente molto acuti. Ma soprattutto i lavori si segnalano per la capacità di muoversi su terreni disciplinari diversi, incrociando ambiti tematici che riguardano il diritto penale, il diritto processuale penale, il diritto internazionale e dell'unione europea e, non ultimo, il diritto costituzionale. Per dare adeguatamente conto di queste ricerche ci vorrebbe un pool di discussants provenienti da discipline e sensibilità diverse anziché uno solo: sicché mi scuserete se quanto dirò non soddisferà in ugual misura tutte le scienze giuridiche che sono coinvolte nei saggi qui discussi.

Inizio dal lavoro di Stefano Bissaro, che presenta una estesa sovrapposizione di tematiche con quello di Alessia Careri, sicché quel che dirò con riguardo al primo varrà anche per il secondo.

Il saggio di Bissaro ha per oggetto il principio di legalità penale ex art. 25 Cost., con particolare riguardo alla nozione di “materia penale”: nozione la cui perimetrazione esibisce – come rileva lo stesso Bissaro – una priorità logico-sistemica rispetto a ogni altra questione, visto che attiene ai presupposti e ai confini della garanzia costituzionale in oggetto. In particolare la ricerca mette a confronto la nozione di materia penale fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale con la nozione di *matière pénale* elaborata dalla Corte Edu, esamina come la seconda abbia influito nel tempo sull'evoluzione della prima e offre infine una ricostruzione dogmatica di quale dovrebbe essere il rapporto tra di due paradigmi messi a punto dalla Corte costituzionale italiana e dalla Corte di Strasburgo.

Come è noto, il problema da cui il giudice europeo prende le mosse è la “truffa delle etichette”, che si realizza allorché il legislatore nazionale depenalizza una fattispecie allo scopo di sottrarla alla presa delle garanzie Cedu in materia penale, in special modo quelle previste dagli artt. 6 e 7 della Convenzione. Sicché, onde evitare il loro aggiramento, la Corte Edu ha elaborato, a partire dalla sentenza Engel, criteri di individuazione della materia penale che sono ulteriori e di tipo “sostanziale” rispetto a quelli formali-nominalistici che stanno alla base della nostra disciplina interna:

* Ordinario di diritto costituzionale, Università degli studi di Sassari.

al criterio formale-nominalistico si aggiunge, infatti, la funzione repressivo-preventiva della disciplina, la natura dell'infrazione-illecito e del bene tutelato e l'afflittività della sanzione¹.

Insomma, abbiamo due modelli: quello formale del nostro ordinamento costituzionale e quello sostanziale della Corte Edu; e il problema dogmatico è stabilire quale debba essere il loro rapporto. Ovviamente questa investigazione deve essere impostata tenendo sullo sfondo l'orientamento manifestato dai giudici costituzionali nelle sentt. 348 e 349 del 2007, per le quali il diritto convenzionale, comprensivo delle disposizioni scritte e degli orientamenti giurisprudenziali, è norma interposta del giudizio di costituzionalità, la cui violazione si traduce in lesione dell'art. 117, primo comma, Cost. Ma in tanto le norme Cedu possono integrare il parametro del giudizio di costituzionalità in quanto siano, a loro volta, conformi al dettato costituzionale per come la Corte costituzionale lo ricostruisce. Inoltre il diritto giurisprudenziale della Corte Edu può incidere sulle operazioni ricostruttive dei giudici interni a condizione che sia diritto consolidato.

È noto quale sia l'orientamento palesato dalla Corte costituzionale nelle sentt. 43, 68, 109 del 2017: predilige il modello della «coesistenza» a quello dell'«assimilazione», sicché «ciò che per la giurisprudenza europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo ciò che è penale per l'ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presidi rinvenibili nella legislazione interna» (sent. 43/2017). In altre parole, agli istituti che il legislatore nazionale ha qualificato come estranei alla materia penale possono estendersi, in applicazione dei criteri Engel, le garanzie convenzionali per la *matière pénale*, ma solo queste, con l'esclusione pertanto delle garanzie costituzionali interne.

Il saggio di Stefano Bissaro aderisce a questo indirizzo, ribadendo due argomenti importanti: il primo è che, aderendo al diverso modello dell'*assimilazione*, «si correrebbe il rischio di svilire apertamente le scelte classificatorie del legislatore che, come è stato più volte rimarcato, trovano il loro fondamento nelle *esigenze garantistiche* connesse alla riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.» (corsivo mio); il secondo fa leva sul principio di sussidiarietà della materia penale, per il quale la criminalizzazione deve mantenersi a un livello minimo e valere solo come *extrema ratio*, cioè solo quando altri strumenti legislativi non consentano un'adequata tutela dei beni colpiti dalla condotta lesiva.

È una linea argomentativa già molto solida, ma che potrebbe essere approfondita, soprattutto al fine di neutralizzare alcuni contro-argomenti, che illustrerò tra breve. Mi calerò dunque nella parte dell'*avvocato del diavolo*, sollevando anzitutto la questione se il modello della coesistenza sia giustificabile alla luce delle sentt. 348 e 349 del 2007.

Ora, se la «materia penale» complessivamente intesa è quella che risulta direttamente (cioè formalmente) dalle scelte legislative interne e, indirettamente (sostanzialmente), dalla Cedu per come interpretata dalla Corte Edu, vale a dire: se il parametro legislativo interno deve essere integrato da quello convenzionale, cosicché la base dell'interpretazione giudiziale deve essere costituita da entrambi a eguale titolo, ne discende che, in via interpretativa, tutte le garanzie che la Costituzione associa alla materia penale debbano riferirsi alla materia penale così latamente intesa (in modo, cioè, comprensivo tanto della disciplina formalmente che di quella sostanzialmente penale). In altre parole, se è vero che il diritto interno deve conformarsi al diritto convenzionale, allora ne discende coerentemente che l'aggettivo “penale” deve intendersi a tutti gli effetti (anche) alla luce dei criteri vigenti in base alla Cedu e che ci si può sottrarre a tale conclusione solo alla condizione che i criteri Cedu non siano conformi al nostro dettato costituzionale: il che però dovrebbe comportare non già una reinterpretazione giudiziale della materia penale che non tenesse conto dei criteri Engel o che

¹ Come riporta correttamente Bissaro, «secondo la Corte EDU (...) la regola dell'alternatività dei criteri Engel non impedisce di adottare un approccio unitario se l'analisi separata di ciascuno di essi non permette di giungere ad una conclusione certa in merito alla sussistenza del carattere penale di un istituto». Forse sarebbe opportuno prendere posizione su questo orientamento. Ad esempio, potrebbe obiettarsi che se nessuno dei criteri “Engel” è di per sé, isolatamente considerato, conclusivo al fine di ascrivere una fattispecie legislativa alla materia penale, com'è possibile che tale ascrizione sia comunque accertata alla luce del complesso dei criteri? Qui soccorre il vecchio adagio secondo cui “due o più torti non fanno una ragione”, che può riformularsi anche così: “la somma di più incertezze non fa una certezza”...

ne tenesse conto solo in parte (che è poi l'orientamento che emerge dalla giurisprudenza costituzionale), bensì dovrebbe imporre la necessaria sollevazione di una q/c da parte della Corte costituzionale di fronte a se stessa per violazione della riserva di legge ex art. 25, secondo comma. Una prima obiezione riguarda, perciò, lo strumento attraverso il quale affermare il modello della coesistenza: mi sembra che sia più giustificato, alla luce delle sentenze "gemelle", il sindacato di costituzionalità che non l'interpretazione costituzionalmente conforme.

Una seconda obiezione è se le «*esigenze garantistiche* connesse alla riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.» possano giustificare l'accoglimento della q/c suddetta. Mi pare che dal punto di vista garantistico il modello dell'assimilazione preveda una maggiore tutela dei diritti individuali, poiché estende alle discipline che sono sostanzialmente penali secondo i criteri Engel le garanzie costituzionali che formalmente varrebbero solamente per le discipline espressamente qualificate come penali dal legislatore interno.

Suggerisco, come via di uscita dall'obiezione testé formulata, di focalizzare l'attenzione sul fatto che le riserve di legge previste in Costituzione hanno non solo una *ratio* garantista, ma anche una *ratio* democratica, perché rispondono altresì all'obiettivo di ricondurre al legislatore parlamentare, democraticamente eletto e caratterizzato dalla dialettica tra maggioranza e minoranza, le scelte fondamentali di indirizzo politico. È vero che la Corte interpreta tale riserva come di "fonte" e non di "organo", ma resta comunque il fatto che l'atto governativo o deve essere convertito in legge, con ciò riportando la disciplina al circuito democratico-rappresentativo, oppure è a monte condizionato dalle scelte fondamentali di indirizzo politico operate dalle Camere con la legge di delegazione. In base a questa linea argomentativa ed estendendo le considerazioni all'art. 25 secondo comma, Cost., se fosse lecito riqualificare come sostanzialmente penale una disciplina che per il nostro legislatore democratico è formalmente estranea alla materia penale, sarebbe frustrata la *ratio* democratica della riserva di legge. Siamo, perciò, dinanzi a una delle ipotesi in cui, in base alle sent. 348 e 349 del 2007, il diritto convenzionale non potrebbe integrare il parametro di costituzionalità, né tantomeno orientare l'attività interpretativa dei giudici comuni, in quanto contrastante col dettato costituzionale interno. Va però ribadito che se la Corte costituzionale intende essere coerente coi i suoi precedenti, deve sollevare dinanzi a se stessa la q/c della legge di adattamento nella parte in cui ordina l'esecuzione del diritto convenzionale incostituzionale².

Ebbene, quale *ratio* deve considerarsi prevalente, quella garantistica o quella democratica? Propendo per la seconda, sulla scia delle note tesi di Sergio Fois degli anni '60. Ma qui, a ben vedere, la grande questione diventa l'alternativa tra la produzione politico-legislativa del diritto e la produzione giurisprudenziale con riguardo ad alcune materie e oggetti particolarmente "sensibili", come la materia penale. Un tema che in sé giustificerebbe un'intera monografia.

2. La ricerca di Alessia Careri tratta tematiche analoghe alla precedente ricerca, ma focalizza un problema più particolare, il principio del *ne bis in idem* e il fenomeno del "doppio binario sanzionatorio", consentito dall'art. 649 c.p.p.

² Si può obiettare che, al fine di evitare di sollevare una q/c la Corte costituzionale potrebbe richiamare la dottrina del margine di apprezzamento, adducendo quindi il fatto che la stessa Corte Edu non afferma sempre la necessità assoluta che il diritto nazionale sia conforme al diritto convenzionale, ma consente che gli Stati godano di una relativamente ampia libertà di valutazione politica nell'esercizio delle loro competenze. Ma questa obiezione non convince. Anzitutto perché è la Corte Edu e non la Corte costituzionale a dover valutare se sussistono le condizioni perché sia riconosciuto un margine di apprezzamento. È vero che fa parte del diritto convenzionale la norma che riconosce agli Stati una sfera di libera autodeterminazione politica, ma allo stesso tempo questa norma assegna alla Corte di Strasburgo il potere di accertare se lo Stato abbia agito fuori o dentro questa sfera e non può essere lo stesso Stato a decidere per sé, neppure nel caso che a farlo sia un organo statale come il tribunale costituzionale. In secondo luogo, se la Corte Edu ritiene superato il margine di apprezzamento, è evidente che la Corte costituzionale non potrebbe far valere un'opinione diversa e avrebbe come strada unica la sollevazione della q/c.

Quest'ultima disposizione prevede, com'è noto, che «l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto». Il dubbio interpretativo è se l'aggettivo «penale», associato ai sostantivi «sentenza/decreto» e «procedimento», debba intendersi in senso esclusivamente formale, secondo i soli criteri offerti dal nostro ordinamento interno, oppure anche in senso sostanziale, tenendo altresì conto dei criteri messi a punto dalla Corte Edu nella pronuncia Engel. Se lo s'interpreta nel primo senso, allora è ben possibile che una stessa condotta sia doppiamente sanzionata, sia in sede penale che in sede, ad esempio, amministrativa, con quel che ne consegue in ordine al rispetto del *ne bis in idem* (per come lo intende la Corte di Strasburgo). Si tratta, allora, di capire attraverso quali strade sia possibile sciogliere il dilemma.

Con approccio analitico Alessia Careri ne prende in esame diverse, mostrandone i punti di debolezza. La prima è la via dell'interpretazione convenzionalmente conforme: ma giustamente l'Autrice ne dimostra l'impraticabilità, poiché forzerebbe oltre misura la portata semantica dell'art. 649 c.p.c., che inequivocabilmente si riferisce al solo processo penale, con esclusione del processo amministrativo.

Un'altra via potrebbe essere quella di sollevare qtc sull'art. 649 c.p.c. «nella parte in cui non vieta l'instaurazione di un nuovo giudizio nei confronti del soggetto che sia già stato sottoposto ad un procedimento formalmente amministrativo ma sostanzialmente penale o viceversa» (il virgolettato è della stessa Careri). Ma pure in questo caso si tratterebbe di una soluzione non percorribile, poiché il principio della «certezza del diritto» e della «prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie» impedirebbe la declaratoria d'illegittimità costituzionale. Che risultato si produrrebbe, infatti, quale conseguenza della pronuncia di accoglimento? Quello di «far dipendere la decisione (circa il divieto di instaurazione di un nuovo giudizio, *ndr*) da fattori estremamente imprevedibili e contingenti, quali il procedimento definito per primo con provvedimento irrevocabile»: se ne dovrebbe perciò concludere che è inaccettabile «un meccanismo che rimetta il trattamento sanzionatorio alle scelte processuali dell'autore medesimo delle violazioni e gli consenta così di “pilotare” la risposta punitiva statale nei suoi confronti». In altre parole, l'autore dell'illecito potrebbe essere condannato e sanzionato in sede penale oppure colpito da una sanzione amministrativa, secondo che sia intervenuto prima il procedimento penale ovvero quello amministrativo, con quel che ne può derivare in ordine all'uguaglianza di trattamento tra soggetti diversi che abbiano commesso il medesimo illecito.

Analoghe considerazioni varrebbero per la tesi dell'applicazione diretta dell'art. 50 Cdfue: anche in quest'ipotesi ci sarebbero dubbi su quale sia il procedimento prevalente tra quello penale e quello amministrativo, con gli effetti arbitrari che ne discenderebbero, poiché casi uguali potrebbero essere sanzionati in modo diverso, secondo che il primo procedimento sia stato amministrativo o penale.

Senonché lo stesso mi sembra che debba dirsi in relazione all'ipotesi di applicazione diretta dell'art. 4, Prot. 7, della Cedu, nonostante tale disposizione colmi una lacuna del nostro ordinamento. Tale disposizione, infatti, inibirebbe il procedimento penale nei confronti di chi fosse stato già riguardato, per un medesimo fatto, da un procedimento amministrativo sostanzialmente penale, e viceversa impedirebbe il procedimento amministrativo nei confronti di chi avesse già subito un procedimento e una sanzione penale: il che però riproporrebbe il medesimo problema di prima, relativo all'arbitraria alternatività tra sanzione penale e sanzione amministrativa, legata alla circostanza che il primo procedimento sia l'uno o l'altro³.

³ Tuttavia, a mio avviso, stando all'orientamento delle “sentenze gemelle”, le considerazioni relative al principio della certezza del diritto e della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie non potrebbero inibire l'applicazione dell'art. 4, Prot. 7, della Cedu, a meno che tale disapplicazione non sortisca da una declaratoria di illegittimità costituzionale avente per oggetto la qtc sulla legge di esecuzione del Trattato (nella parte in cui ordina l'esecuzione di norme convenzionali incompatibili col dettato costituzionale).

Ma alla fine la soluzione prescelta dall'Autrice fa leva sulla valorizzazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale e sul principio di specialità quale criterio interpretativo diretto ad accertare un concorso apparente di norme e a stabilire, quindi, quale illecito, tra quello penale e quello amministrativo, debba considerarsi prevalente con riguardo alla fattispecie disciplinata. Qui si para l'alternativa se il criterio di specialità debba intendersi "in astratto", ossia badando solamente a un confronto logico-formale tra le fattispecie legislative e ignorando il fatto concreto, oppure se si debba focalizzare l'attenzione sulla dimensione concreta e propriamente fattuale dell'illecito, sulla scorta della giurisprudenza Cedu in tema di *idem factum*. La Careri abbraccia convintamente il secondo corno del dilemma.

Sul punto è intervenuta la sentenza n. 200 del 2016 della Corte Costituzionale. Il giudice rimettente sollevava una q/c avente a oggetto l'art. 649 c.p.c., nella parte in cui «tale disposizione limita l'applicazione del principio del *ne bis in idem* al medesimo fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che al medesimo fatto storico, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 della Cedu». I giudici costituzionali accolgono la q/c, dichiarando l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, «nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale». La Corte, quindi, fa proprio il criterio dell'*idem factum* in luogo dell'*idem legale*. In particolare, in coerenza con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, assume che la medesimezza del fatto non debba valutarsi considerando solo la condotta dell'agente, la sua azione od omissione, ma tenendo conto di un più ricco ventaglio di circostanze fattuali concrete, comprensivo della triade «condotta, evento, nesso causale».

Alla luce della pronuncia qui illustrata sinteticamente il concorso formale di reati non può escludere, di per sé, la medesimezza del fatto ai fini del divieto del *ne bis in idem*. In altre parole, che un fatto sia sussumibile sotto più fattispecie astratte non può essere una ragione per ritenere inapplicabile la regola del *ne bis in idem*. Il *dictum* dei giudici costituzionali deve essere, però, "gestito" e prima ancora interpretato dal giudice comune, il quale è giunto alla conclusione che esso non imporrebbe che «ad un fatto consegua un'unica sanzione», ma solo che «un soggetto possa rispondere dello stesso fatto in due diversi procedimenti» (Sezioni Unite della Cassazione). È un indirizzo giurisprudenziale che contrappone il principio di legalità, con le connesse esigenze *formali* di determinatezza e tassatività, ai criteri di assorbimento e di consunzione, che sono invece di stampo *sostanziale-valoriale*.

Le ultime battute del saggio della Careri sono dedicate proprio alla critica di questo orientamento della Cassazione. In estrema sintesi gli argomenti sono i seguenti: 1) sarebbe tradita la *ratio* garantista del principio di legalità, poiché nell'interpretazione offertane dalla Cassazione non rafforzerebbe ma indebolirebbe le tutele per i cittadini; 2) in virtù delle numerose clausole di riserva espressa i criteri di assorbimento, consunzione e sussidiarietà debbono ormai intendersi come "principi generali" e non come norme eccezionali; 3) in dottrina si è chiarito quali protocolli operativi o canoni operazionali debbano guidare l'applicazione dei suddetti criteri, il cui uso pertanto non sarebbe rimesso all'arbitraria e imperscrutabile discrezionalità dell'interprete: in particolare, questi protocolli prevedono che, qualora ciascuna delle più fattispecie astratte coinvolte non esaurisse l'intero dis-valore del fatto, non sussisterebbe il presupposto che giustifica l'assorbimento di una fattispecie astratta nell'altra, sicché, *pur nell'ambito di un solo e unico procedimento*, potrebbe essere necessario applicare più disposizioni sanzionatorie; 4) il principio di proporzionalità della sanzione punitiva, presente nel diritto costituzionale, nel diritto europeo e in quello convenzionale, dovrebbe prevalere sull'interpretazione formalistica del principio di legalità penale.

Come si vede, l'Autrice non lesina gli argomenti a sostegno della sua tesi. Tra tutti, però, mi sembra che quello potenzialmente risolutivo sia anche quello, al momento, più debolmente argomentato: mi riferisco all'idea che i criteri sostanziali-valoriali di assorbimento e sussidiarietà penale debbano assumersi quali principi generali dell'ordinamento. La numerosità delle clausole di riserva espressa, disseminate nell'ordinamento, non depone a favore, ma contro la tesi difesa dalla Careri:

potrebbe interpretarsi, infatti, come la volontà del legislatore di condizionare l'operatività dei suddetti criteri alle sole ipotesi contemplate, con esclusione di tutte quelle per le quali nessuna clausola di riserva sia stata espressamente stabilita. Ma lascio all'Autrice la valutazione della portata e utilità di quest'obiezione.

3. La ricerca di Alessio Vaccari si sviluppa lungo i seguenti filoni caratterizzanti: la nozione costituzionale di "utilità sociale" ex art. 41 Cost., la riflessione sulle clausole generali presenti nel testo costituzionale, il contributo che il pensiero scozzese settecentesco, da Hume a Smith, può offrire per una maggiore intellegibilità del concetto di "utilità sociale"; il rinvio al dibattito svoltosi in Assemblea costituente quale conferma della ricostruzione interpretativa dell'utilità sociale che lo stesso Vaccari propone.

Alcuni temi, problemi e soluzioni sono comuni con la relazione di Ilaria De Cesare: entrambi dedicano molto spazio al grande e difficile tema dell'interpretazione costituzionale – Vaccari quando si occupa delle clausole generali, la De Cesare in modo più disteso, quando critica l'interpretazione per valori, contrapponendole un metodo testualista. Ed entrambi alla fine accedono alla soluzione offerta dal pensiero originalista. Entrambi, infatti, attribuiscono un ruolo decisivo all'intento originario dei costituenti quale criterio ultimo di risoluzione dei nodi interpretativi che emergono dal testo costituzionale. Per via di queste corrispondenze evidenti, mi riservo di affrontare il tema dell'interpretazione costituzionale e dell'originalismo quando mi occuperò della relazione della De Cesare.

Il saggio di Vaccari si apre con una domanda fondamentale, che dà il tono cui si accorda l'intera trattazione: «il perseguimento dell'interesse materiale dei singoli comporta, quale effetto indiretto, anche il soddisfacimento dell'interesse della collettività o per raggiungere quest'ultimo è necessario introdurre dei meccanismi correttivi?». L'interrogativo può riformularsi anche così: l'«utilità sociale», nozione che è presente nel nostro testo costituzionale, esige soltanto un sistema che consenta a ciascuno di perseguire liberamente il proprio interesse personale, ossia un sistema di libera concorrenza, oppure richiede qualcosa di più, che si aggiunge a (e che può eventualmente correggere il) metodo concorrenziale? Nei meccanismi autoregolativi del mercato concorrenziale c'è una provvidenziale "mano invisibile" che assicura la sostanziale concordanza tra gli interessi individuali liberamente prescelti e l'«utilità sociale», ossia l'interesse collettivo o generale, il bene comune, ecc.?

È, evidentemente, un grande problema di filosofia sociale. Ma è anche una puntuale questione di diritto costituzionale, visto che – com'è noto – l'art. 41 indica proprio nell'utilità sociale un limite all'iniziativa economica privata. Per mettere a fuoco la tematica è necessario prendere le mosse dalla distinzione, ormai invalsa, tra concorrenza *soggettiva* e concorrenza *oggettiva*: la prima indica il diritto individuale di concorrere e può farsi corrispondere all'iniziativa economia privata di cui parla l'art. 41 Cost.; la seconda, invece, designa l'assetto obiettivo del mercato, il suo modo di funzionamento reale (che è poi il significato cui si richiama l'art. 117, secondo comma, lett. (e), Cost.). Ebbene, è possibile una lettura della Costituzione per la quale l'utilità sociale coincide col valore della concorrenza *oggettiva*, sicché oltre alla libertà e alla dignità della persona l'iniziativa individuale sia limitabile in nome di questa seconda dimensione del fenomeno concorrenziale? La risposta positiva alla domanda riflette una (ri-)lettura ordoliberalista dell'art. 41, che inizia ad affermarsi negli anni '90 (in quegli anni Giuliano Amato faceva presente che l'idea della struttura concorrenziale del mercato era estranea all'ordito originario della nostra Costituzione e che si stava imponendo coll'irruzione del diritto comunitario). Una lettura che evoca la mano invisibile, nel senso volgarizzato che ha assunto nel tempo, ben lontano dall'intenzione autentica di Smith (come Alessio Vaccari opportunamente ricorda), e che fa coincidere l'interesse generale col libero perseguimento di quello individuale, purché nel contesto di un mercato regolato dal *competition law*.

Tuttavia è ben possibile una lettura alternativa, che subordina la tutela della concorrenza obiettiva all'utilità sociale, nel senso che, in talune circostanze, ambiti e a certe condizioni, la prima può essere uno strumento della seconda, senza però esaurirne completamente il significato e le im-

plicazioni, cosicché a determinate condizioni possa essere altrettanto legittimo anche interrompere o correggere la logica concorrenziale in nome della stessa utilità sociale.

Sicché alla domanda iniziale del saggio di Vaccari si può dare una risposta diversa da quella tipicamente ordoliberal che risolve l'utilità sociale nella logica del mercato concorrenziale. Per certi versi l'intero saggio persegue proprio l'intento di dimostrare che l'utilità sociale non si presta a riduzioni siffatte. A tale proposito Vaccari, attingendo fecondamente a suoi studi precedenti, propone una stimolante disamina del pensiero scozzese settecentesco, in particolare del pensiero di David Hume e Adam Smith, coll'obiettivo di provare che l'idea di un'ottimale autoregolazione spontanea del mercato concorrenziale, che si vorrebbe coerente con l'erronea interpretazione che è stata fornita nei secoli della metafora della "mano invisibile", è invero assente nelle opere di quegli autori.

Orbene, il bersaglio polemico è sicuramente centrato. Ma forse, anzi sicuramente, non è il solo su cui valga la pena rivolgere l'attenzione critica. Difatti, non è tanto Smith e il pensiero scozzese settecentesco (e neanche l'economia classica, da Malthus a a Ricardo sino a Marx) ad avere esercitato una grande influenza nella costruzione dei grandi paradigmi interpretativi del nostro tempo, bensì è la scienza economica neoclassica di fine ottocento e inizio novecento (mi riferisco ai nomi di Walras, Marshall, Robins, Pareto, Arrow-Debreu ecc.), che sta a sua volta alla base della scienza economica ancora egemone (il *mainstream*, l'ortodossia economica). È quest'ultima che ha veramente sviluppato l'immagine della "mano invisibile", trasformando una metafora in un modello di pensiero altamente formalizzato, il cui scopo è dimostrare che un mercato concorrenziale perfetto assicura l'«equilibrio economico generale», cioè la *summa* di ogni bene che un sistema economico possa garantire: unisce, infatti, la perfetta efficienza produttiva al perfetto utilizzo dei fattori produttivi e, quindi, alla perfetta soddisfazione di tutti gli attori economici; e se c'è la perfetta uguaglianza tra domanda e offerta in tutti i settori di mercato, c'è di conseguenza la massima soddisfazione per tutti gli operatori economici, la piena occupazione, l'armonia generale: insomma, stanti certe condizioni che assicurerebbero un mercato perfettamente concorrenziale (o tendenzialmente tale), i molteplici sforzi individui, pur perseguenti interessi egoistici, condurrebbero la società a uno stato ottimale.

Come si vede, per la dottrina economica ancora egemone il mercato concorrenziale è un metodo distributivo ottimale, che meglio funziona tanto più è preservato dalle interferenze distorsive del governo pubblico dell'economia, il quale deve attivarsi solo allo scopo di ripristinare le condizioni di perfetta concorrenzialità dei mercati (sicché le *competition policies* esprimono la direzione obbligata ed esclusiva dell'intervento pubblico nei processi di mercato). È una visione per la quale il principio concorrenziale diventa, ancora una volta, la traduzione privilegiata e quasi esclusiva dell'«utilità sociale».

Senonché, come giustamente nota anche Vaccari ricostruendo il dibattito in Assemblea costituente, l'utilità sociale va collegata all'imperativo costituzionale del «pieno sviluppo della persona umana», al grande progetto di emancipazione personale e sociale di cui parla l'art. 3, secondo comma, della Costituzione. Ciò non toglie, ovviamente, come già si rimarcato, che in talune circostanze e a date condizioni il pieno sviluppo della persona umana può esigere misure dirette ad assicurare il funzionamento concorrenziale di taluni mercati, cioè finalizzate a scardinare rendite di posizione, gerarchie consolidate e non più giustificate, in vista di una redistribuzione più legata al merito e alle opportunità.

Segnalo però, come ulteriore e utile pista d'indagine, che la giurisprudenza costituzionale registra un'evoluzione ulteriore, che mal si accorda col presupposto interpretativo proposto da Vaccari: i giudici costituzionali, infatti, ricostruiscono la concorrenza «obiettiva» come una norma costituzionale sostantiva a sé stante e, quindi, diversa dalla clausola dell'utilità sociale, tanto che ammette la possibilità di bilanciamenti tra questi due beni costituzionali. È un orientamento condivisibile?

Alla luce della tesi di Vaccari direi di no. Se l'utilità sociale va intesa in relazione al progetto costituzionale di emancipazione personale e sociale, enunciato dall'art. 3, comma secondo, Cost., come si può ammettere l'idea che «il pieno sviluppo della persona umana» sia limitabile in nome della concorrenza e di presunte esigenze funzionali del mercato? E, prima ancora, è corretto rico-

struire la concorrenza come un bene costituzionale a se stante? Può sostenersi, infatti, come già taluni fanno in dottrina, che l'art. 117, comma secondo, Cost., quando parla di «tutela della concorrenza» ponga solo una norma competenziale e non una norma costituzionale sostantiva. Non introduce, quindi, un nuovo valore o fine costituzionale obiettivo, che il legislatore avrebbe l'obbligo di realizzare: alla ricostruzione del principio concorrenziale come norma programmatica osterebbe, a mio avviso, il terzo comma dell'art. 41 Cost., per il quale «la legge determina i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali»: il fatto che il legislatore sia autorizzato a programmare, pianificare le attività economiche del settore pubblico e privato per realizzare finalità sociali nel senso costituzionalmente pregnante dell'aggettivo «sociale» contraddice, evidentemente, la tesi secondo cui sarebbe vigente la «tutela della concorrenza» come norma sostantiva che impone al legislatore di lasciare ai processi concorrenziali di mercato la regolazione delle attività economiche.

In definitiva, il mio personale suggerimento è di sviluppare il tema dei rapporti tra l'utilità sociale (intesa sia come clausola costituzionale generale che come nozione del dibattito di filosofia morale e politica) e il principio concorrenziale (colto sia nella sua dimensione giuridico-costituzionale che in quella investigata dall'economia politica): può condurre, infatti, a fertili risultati sia sotto il profilo della dogmatica costituzionale, sia sotto quello della disamina critica della giurisprudenza costituzionale.

4. E veniamo al saggio di Ilaria De Cesare, che è dedicato a un tema assai impegnativo di teoria costituzionale generale, da cui si dipartono numerosi filoni d'indagine. Ovviamente non potrò seguirli tutti nel breve spazio di questa mia relazione. Mi concentrerò allora su tre punti soltanto, comuni del resto al saggio di Vaccari: a) la questione della fedeltà al testo nelle attività di interpretazione e applicazione della Costituzione; b) la distinzione tra “regole” e “principi”; c) le virtualità e i limiti del metodo interpretativo originalista.

a) Inizio col testualismo, dicendo subito che l'idea di un ritorno al testo costituzionale (attraverso la valorizzazione dell'interpretazione letterale) è un motivo ricorrente della riflessione costituzionalistica moderna. È una posizione che nel dibattito statunitense di *constitutional theory* risalente agli anni '60 era definita come “interpretivism”, ma che affonda le radici nel *The Federalist* n. 78, ove si legge che il *judicial review of legislation* non «implica una superiorità del potere giudiziario rispetto a quello legislativo», bensì presuppone la supremazia della costituzione sulla legge e, quindi, della volontà popolare (costituente) sulla volontà degli organi rappresentativi (costituiti), ossia del «potere originario» su quello «derivato»: il giudice, infatti, è definito, sempre nel brano citato, come «un organo intermedio tra il popolo e il legislativo al fine di contenere quest'ultimo entro i limiti delle sue attribuzioni». Questo implica che l'attività giurisdizionale (d'interpretazione e applicazione del diritto) debba essere esercizio di «giudizio» (*judgment*) e non di «volontà», *ratio* e non *voluntas*, ovvero sia conoscenza razionale del diritto vigente e non creazione volontaria di nuovo diritto: se questa condizione non si realizza, allora è giusto pensare che le corti sostituiscano «la propria volontà a quella del legislativo» e che il controllo di costituzionalità delle leggi sia pertanto ingiustificato.

Per questo notissimo indirizzo di pensiero costituzionale ciò che misura, in definitiva, la legittimità delle pratiche giudiziali è la fedeltà al testo. È un'asserzione che, a ben guardare, ha qualcosa di scontato: è quasi banale affermare che il controllo di costituzionalità della legislazione è legittimo solo se applica il testo costituzionale e che smette di esserlo se, invece, fa valere le mere preferenze personali delle corti. Chi può pensare, infatti, che i giudici sarebbero tali se, al posto di applicare il testo normativo vigente, ne applicassero uno di loro invenzione?

Sbaglieremmo però a pensare che la questione possa chiudersi così, senza bisogno di aggiungere altro. In realtà il testo non è la soluzione ma la fonte stessa del problema ermeneutico: i testi costituzionali, infatti, non interpretano se stessi e di regola non offrono criteri per la loro lettura. Le questioni più controverse, in particolare, sorgono in relazione alle disposizioni sui diritti fondamentali e sugli altri principi di giustizia, ossia su tutte quelle previsioni testuali che recano termini valu-

tativi. Il primo a negare che sulla base di queste disposizioni si possa avere esercizio di giurisdizione in senso proprio fu Carl Schmitt nella nota polemica con Hans Kelsen su chi dovesse intendersi come custode della costituzione. Per Schmitt può aversi autentica funzione giurisdizionale se vi sono norme il cui contenuto consenta «sussunzioni conformi alla fattispecie del caso da decidere»: senonché i «principi generali e dichiarazioni fondamentali», le «autorizzazioni e regole di competenza», ossia tutte le categorie di cui consistono le disposizioni costituzionali, non si presterebbero a «sussunzioni conformi alla fattispecie», e quindi la loro applicazione darebbe luogo a operazioni ontologicamente differenti da quelle di cui consiste l'esercizio della giurisdizione. Insomma, una costituzione, per via delle sue caratteristiche strutturali, non sarebbe suscettibile di applicazione in forma autenticamente giurisdizionale; e ciò perché la determinazione del contenuto delle norme costituzionali sarebbe, invero, una forma di legislazione costituzionale, cioè sarebbe un'attività che per la sua intrinseca politicità snaturerebbe l'esercizio della giurisdizione.

Perché questo *excursus* su Schmitt? Perché penso che la tesi della De Cesare, secondo cui sarebbe possibile offrire una migliore tutela dei diritti fondamentali *ritornando al testo costituzionale*, ha in Schmitt il primo grande oppositore (il quale infatti nega radicalmente la possibilità stessa di compiere un'operazione di quel tipo). Il mio suggerimento è che un lavoro di respiro teorico, come quello intrapreso in modo coraggioso e stimolante da Ilaria De Cesare, debba fare i conti con i “classici” della letteratura giuspubblicistica, prendendo seriamente in considerazione le loro obiezioni per poi contro-argomentare in modo puntuale.

Peraltro Schmitt non sarebbe il solo “classico” a negare la possibilità di operazioni teoriche come quella qui esaminata. Pure Hans Kelsen scriveva che «le norme costituzionali che un tribunale è chiamato ad applicare e, in particolare, quelle che stabiliscono il contenuto delle leggi future – come le disposizioni sui diritti fondamentali e simili – non devono essere formulate in termini troppo generici, non devono contenere parole d'ordine vaghe come “libertà”, “uguaglianza”, “giustizia” etc. Altrimenti c'è il pericolo di uno spostamento di potere – non previsto dalla costituzione e politicamente assai inopportuno – dal parlamento ad un organo esterno ad esso che può essere espressione di forze politiche del tutto diverse da quelle rappresentate in parlamento». E ancora, sempre Kelsen scrive che «le concezioni intorno a ciò che è giusto, libero, uguale, morale, etc., sono, a seconda dei vari interessi, così diverse che – se nessuna di esse è accolta dal diritto positivo – qualsiasi contenuto giuridico desiderato può essere giustificato sulla base di una delle possibili concezioni». Kelsen e Schmitt convergono, dunque, su un punto essenziale: le disposizioni costituzionali sui diritti e altri principi di giustizia, poiché caratterizzate dalla presenza di termini valutativi, non posseggono un significato normativo oggettivamente conoscibile e sono, pertanto, fonte di potenziale disaccordo. In ordine alla tutela dei diritti fondamentali non è possibile alcun *ritorno al testo*, perché il problema nasce proprio dal fatto che ci siano testi enuncianti diritti fondamentali⁴.

b) De Cesare recepisce la distinzione tra “principi” e “regole”, seppure nella versione c.d. “debole”. Ma cosa significa veramente questa distinzione? La letteratura italiana la dà per acquisita, mescolando assieme all'ingrosso il pensiero di diversi autori, senza preoccuparsi troppo di chiedersi se questi apporti siano veramente cumulabili. Gustavo Zabregebsky si rifà soprattutto a Robert Alexy, che a sua volta si ricollega essenzialmente al pensiero di Ronald Dworkin: ma bisogna chie-

⁴ Nella dottrina costituzionalistica italiana il problema teorico della legittimazione della giustizia costituzionale (alla luce del fatto del disaccordo in ordine all'interpretazione del testo costituzionale) è risolto ricorrendo talvolta a un puro rovesciamento dialettico delle posizioni di Schmitt e Kelsen. Si prende atto che la giustizia costituzionale non ha una legittimazione democratica (o che non può averne una paragonabile a quella degli organi elettivi) e, allora, si pretende di fondarla sui «valori costituzionali» (o sull'istanza di «unità secondo il valore»), ossia proprio su ciò che, per Schmitt e Kelsen, sarebbe fonte di disaccordo morale e quindi di de-legittimazione della giustizia costituzionale. Il problema diventa, così, la soluzione. E il fatto che i tribunali costituzionali facciano valere i «valori costituzionali» (e le esigenze di «unità secondo il valore») nei confronti delle scelte legislative, da problema bisognoso di giustificazione diventa miracolosamente la ragion d'essere della giustizia costituzionale, ossia ciò che ne spiega la necessità e ne precisa il senso.

dersi se il modo in cui quest'ultimo formula, alla fine degli anni sessanta, la distinzione tra *rules* e *principles* sia spendibile per classificare le diverse tipologie di norme costituzionali. Invero il discorso dworkiniano non è intellegibile se non si ha presente il suo obiettivo polemico di allora: la teoria di Hart sulla discrezionalità giudiziale, una teoria che non era molto differente da quella di Kelsen e che ancora oggi caratterizza l'orientamento di fondo del giuspositivismo contemporaneo, da Joseph Raz in giù.

In rapida sintesi, sia Kelsen che Hart ritenevano: 1) che i testi normativi siano semanticamente indeterminati e perciò aperti a più letture diverse, sicché la scelta tra queste è rimessa alla volontà dell'interprete, cioè alla sua discrezionalità; 2) che, in conclusione, sia possibile distinguere tra casi evidentemente decisi in base a norme valide prestabilite e casi che, invece, troverebbero la loro regola nella volontà del giudice che è chiamato a risolverli. Con Kelsen e Hart s'impone, perciò, uno schema binario, che sarà tenuto fermo da tutto il giuspositivismo contemporaneo: quando i giudici non possono risolvere i casi esclusivamente in base alle fonti del diritto, allora entra in gioco la loro creatività e libertà valutativa. Il diritto sortisce sia dalle fonti – ossia da atti normativi adottati da autorità competenti in base a regole poste dallo stesso ordinamento – che dalla discrezionalità giudiziale.

Dworkin, autore anti-positivista, reagisce a questo orientamento, prendendo di mira il binomio tra “fonti” e “discrezionalità” ed elaborando all'uopo la distinzione tra *rules* e *principles*. Non sta parlando quindi delle norme costituzionali e neanche del *judicial review of legislation*, tanto è vero che tutti i suoi esempi pratici sono tratti da casi pertinenti al diritto civile e all'attività del giudice comune. La sua tesi è nota. Nei casi difficili, gli *hard cases*, non è vero che entra in gioco l'abisso insondabile della discrezionalità giudiziale. Se provassimo a calarci all'interno della pratica giudiziale, dovremmo constatare che un giudice non direbbe mai: “ho dato ragione all'attore in virtù delle mie preferenze personali, poiché non c'era nessuna ragione giuridica preponderante per preferire la sua pretesa a quella del convenuto”. Ma direbbe invece: “ho deciso così per questa e quest'altra ragione, giuridicamente fondata”. Se di fronte a un *hard case* il testo normativo consente più soluzioni, la scelta tra queste non è libera, rimessa alla mera *voluntas* del giudice, ma deve essere guidata da un *principle* o dall'assetto dei *principles* che si traggono dalla considerazione dell'ordinamento *as a whole*, nella sua interezza. E difatti, il *principle* non è una norma conclusiva, ma solo spinge in una direzione interpretativa anziché un'altra, fornisce un argomento a sostegno di una delle possibili *rules* estraibili dai testi vigenti. Guida il processo di trasformazione delle disposizioni in norme. Sotto questo profilo il discorso dworkiniano non era poi così diverso dalle tesi di Vezio Crisafulli sulla distinzione tra “disposizioni” e “norme” e la necessità che la soluzione del caso concreto sia presa coerentemente alla «norma-ordinamento» quale norma in cui si riflette l'ordinamento nel suo complesso, in quanto risultato dell'interpretazione sistematica.

In altre parole, il *principle* è ciò che, nei casi difficili, cioè nei casi di incertezza semantica dei testi vigenti o *penumbral cases*, accredita un'interpretazione in luogo di un'altra (o di altre); vale a dire, è ciò che contribuisce affinché da una o più disposizioni dalla portata semantica indeterminata si desuma una certa norma e non un'altra. Difatti, l'*hard case* è tale perché, al suo verificarsi, i testi vigenti sembrano avvalorare più soluzioni normative alternative, sicché è «difficile» il caso che potrebbe essere deciso in un senso o in un altro, dando ragione all'attore ovvero al convenuto: per Hart, quando si realizza quest'evenienza, emerge la discrezionalità dell'interprete, nel senso che il giudice sceglie liberamente la soluzione del caso, ossia quale interpretazione offrire delle disposizioni vigenti. Dworkin, invece, sostiene che anche negli *hard cases* il giudice/interprete non ha libertà di scelta, discrezionalità, ma deve orientarsi su quella soluzione interpretativa (norma, *rule*) che risulta meglio giustificata sulla base dei *principles* che conferiscono senso all'ordinamento nel suo complesso. Il principio è, quindi, il criterio di scelta della *rule* a fronte della possibilità di ricostruirne diverse sulla base dei medesimi testi: in questo senso «non è una norma conclusiva e non determina la soluzione» (come scrive Dworkin), ma si limita solo a spingere in una determinata direzione (una di quelle che sono comunque suggerite da una possibile ricostruzione dei testi vigenti).

Da tutto questo si evince inoltre che la distinzione dworkiniana tra *rules* e *principles* non si colloca al livello delle norme ricavabili da disposizioni (secondo il modo in cui queste ultime sono formulate). Dworkin non dice che ci sono disposizioni costituzionali che, per il modo in cui sono fraseggiate, esprimono norme appartenenti alla categoria delle «regole» e disposizioni che invece esprimono norme appartenenti alla categoria dei «principi». I principi sono argomenti di moralità politica, ai quali occorre attingere quando si tratta di stabilire quali norme occorra ricavare da disposizioni semanticamente indeterminate, in speciale modo da quelle disposizioni che appaiono come *open-ended provisions* poiché recano termini valutativi come libertà, uguaglianza, giustizia, crudeltà, dignità, ecc. In questi casi l'interprete non è libero di dire quello che gli pare, facendo valere la sua imperscrutabile discrezionalità, come sostenevano Kelsen, Hart e come sostiene il giuspositivismo contemporaneo, ma deve compiere la scelta tra più norme alternativamente ricavabili da disposizioni, facendosi guidare dai migliori argomenti di moralità politica che sono evocati dai suddetti termini valutativi: deve chiedersi cosa significano, *rectius*: cosa *devono* significare libertà, uguaglianza, crudeltà, giustizia, ecc. Non ci sono casi che si decidono in base a regole e casi che si decidono in base a principi, perché tutti alla fine sono risolti previa elaborazione di una regola: il punto è come si arriva all'elaborazione della regola, della *proposition of law*, e la risposta dworkiniana è che questo risultato si raggiunge considerando i testi, le disposizioni, i *grounds of law* ed eventualmente *i migliori argomenti di moralità politica* che giustificano e conferiscono senso ai testi.

c) L'originalismo è una valida alternativa al *moral reading of the constitution* (ossia al ricorso agli argomenti di moralità politica con riguardo alle disposizioni costituzionali recanti termini valutativi)?

Anzitutto bisogna chiarire *quale* originalismo. Ilaria De Cesare ricorda molto opportunamente che nel dibattito statunitense si distingue tra *original intent* e *original (public) meaning*, il primo fa leva sulle intenzioni dei costituenti, il secondo sul significato "pubblico" originario che avevano le parole della Costituzione nel momento storico della sua adozione. Va però precisato che i due canoni interpretativi non sono cumulabili, ma alternativi. O si interpretano i termini costituzionali alla luce delle intenzioni perseguite dai Costituenti o si leggono alla luce del significato pubblico che avevano al momento in cui furono scritte. Il risultato, infatti, può essere diverso nei due casi.

A mio avviso, la ricostruzione dell'*original intent* è impresa ardua e assai spesso vana. Per non parlare dei paradossi cui va incontro. Ad esempio, come domandava polemicamente Dworkin, era nell'intento dei costituenti che la costituzione fosse interpretata secondo l'intento dei costituenti? E ancora: chi sono coloro il cui intento deve considerarsi vincolante? Nel caso delle leggi costituzionali alla domanda non può darsi risposta: conta infatti l'intento dei numerosi parlamentari che hanno approvato il testo o l'intento degli ancor più numerosi partecipanti alla consultazione referendaria? Altro difetto, a mio avviso inemendabile, è quello evidenziato dal c.d. "summing problem" (ricordato dalla stessa Ilaria De Cesare): e cioè, come si sommano le intenzioni dei votanti?

Resta, allora, il canone dell'*original public meaning*. De Cesare osserva giustamente che i giudici costituzionali non possono impiegarlo «a metà» e in modo strumentale: in questo modo degraderebbe a risorsa argomentativa buona a tutti gli usi, mentre la sua funzione è piuttosto quella di porre un vincolo serio all'interpretazione costituzionale. Tuttavia occorre altresì essere consapevoli dei limiti strutturali di questo canone originalista, la cui utilità è circoscritta ai soli termini osservativi, senza poter fornire alcuna guida nei confronti di quelli valutativi. Rimanendo nel contesto del costituzionalismo americano, possiamo dire che alla fine del Settecento o a metà dell'Ottocento esistesse già un significato pubblico condiviso del termine "libertà"? A quel tempo il dibattito di filosofia politica era molto ricco, con posizioni assai differenziate sul punto. Lo stesso deve dirsi dei termini valutativi presenti nel nostro testo costituzionale: ad esempio, Luigi Einaudi e Benedetto Croce avevano la medesima idea di libertà (pur essendo entrambi due esponenti della cultura liberale italiana del Novecento)? Certo che no.

In definitiva, rispetto a espressioni costituzionali come «libertà», «uguaglianza», «dignità umana», «senso di umanità», ecc., i metodi dell'interpretazione letterale e originalista sono, a mio avviso, inefficaci.

Ma riconosco che su temi di questa portata nessuno può pretendere di avere l'ultima parola.